

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ADAMOLI, ANTONICELLI, ALBARELLO, CAVALLI, BERTONE, AIMONI, GIANQUINTO, PIRASTU, VIGNOLO e ORLANDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1969

Disposizioni per l'inquadramento nella qualifica di « coadiutore tecnico » degli agenti delle Ferrovie dello Stato ex ufficiali combattenti della guerra 1940-45, già inquadrati nella qualifica di « sorveglianti ai lavori »

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di eliminare una sperequazione verificatasi ai danni di una benemerita categoria del personale delle Ferrovie dello Stato (qualche decina di agenti) che durante la guerra 1940-45, rivestiva il grado di ufficiale.

La sperequazione che viene lamentata risulta evidente dal raffronto tra le varie qualifiche dalla stessa legge del 14 dicembre 1954, n. 1152, indicate all'articolo 3, per cui i sopraccitati ufficiali che concorsero per la qualifica di sorvegliante ai lavori furono successivamente, con l'entrata in vigore del nuovo stato giuridico del personale con legge n. 425 del 26 marzo 1958, inquadrati come aiuto applicato tecnico.

Si è determinata una eccessiva diversità di trattamento rispetto agli altri colleghi ammessi a fruire dei benefici del suaccennato articolo 3 per altre carriere.

La diversità di trattamento non appare giustificata tanto più ove si consideri che la suddetta qualifica di « sorvegliante ai lavori » mutata in aiuto applicato tecnico è stata la sola a subire un notevole danno economico, morale e di carriera.

Va ancora rilevato che data l'età media degli interessati (55 anni) e il loro esiguo numero (circa una cinquantina) il nostro disegno di legge non dovrebbe creare nessun particolare problema all'Amministrazione ferroviaria, tenendo anche conto della situazione di carenza degli organici del gruppo B.

Giova infine ricordare che ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato combattenti della guerra 1915-18 che si trovavano nelle condizioni che il nostro disegno di legge vuole considerare, venne riconosciuto il trattamento che purtroppo ancora non è stato riconosciuto ai loro colleghi che hanno fatto parte del Corpo volontari della libertà.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Gli agenti delle Ferrovie dello Stato che durante la guerra 1940-45 abbiano rivestito il grado di ufficiale dell'Esercito o del Corpo volontari della libertà e gli ufficiali delle Forze armate, nominati in seguito ai meriti acquisiti durante la guerra sopracitata, che in virtù dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, e dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 471, sono stati immessi nel raggruppamento degli applicati tecnici, gruppo C, con l'entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nelle rispettive qualifiche di coadiutore tecnico, gruppo B.